



Provincia di Avellino

Settore 1. Amministrativo e Programmazione Strategica

Determinazione N. 572 del 17/03/2025

OGGETTO: SETTORE 1. AMMINISTRATIVO E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. 23 GIUGNO 2011 N. 118 - RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2024.

IL DIRIGENTE

Visto:

- l'art. 228, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 secondo cui *“Prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.
- l'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 secondo cui *“Le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell’allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante al presente decreto: a) della programmazione (allegato n. 4/1); b) della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2); c) della contabilità economico patrimoniale (allegato n. 4/3); d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4)”*.
- l'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 secondo cui *“Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell’allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. (...) Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell’esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all’esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell’entrata degli esercizi successivi, l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”*.

- il punto 9.1 del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato 4.2 al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118) secondo cui *“In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare: - la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito; - l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno; - il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti; - la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio. La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente: a) i crediti di dubbia e difficile esazione; b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito; d) i debiti insussistenti o prescritti; e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione; f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile”*.

Considerato che l'attività è stata condotta, in sinergia e in condivisione con il Settore 2. Economico Finanziario, sulla base dei seguenti presupposti:

- 1) Conservazione a residui delle sole obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute
- 2) Re-imputazione di tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate la cui scadenza si verificherà in esercizi successivi al 2024 (con adeguamento del relativo cronoprogramma)

La copertura degli impegni da re-imputare avviene con i corrispondenti accertamenti da re-imputare in caso di spese finanziate con trasferimenti le cui obbligazioni in entrata e in uscita presentino il medesimo cronoprogramma. La copertura delle spese imputate agli esercizi successivi, finanziate con entrate realizzatesi in esercizi precedenti, si realizza attraverso l'attivazione del fondo pluriennale vincolato. Nella maggior parte dei casi il fondo si attiva nell'ambito del finanziamento delle spese d'investimento in cui si verifica effettivamente una distanza temporale tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego delle risorse. Il fondo pluriennale vincolato viene attivato per la spesa corrente soltanto nelle eccezioni consentite dai principi contabili.

- 3) Minori entrate

La revisione dei residui attivi è stata effettuata secondo le indicazioni del Settore 2. Economico Finanziario, Servizio Programmazione economico finanziaria, Economato (cfr. nota prot. n. 10709 del 6 marzo 2024) e basate su Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo delle Marche, deliberazione 25 settembre 2023 n. 144. In particolare:

- a) Entrate Tributarie (titolo I) ed Extratributarie (titolo III): si provvede all'eliminazione dei residui attivi per i quali si è verificata l'effettiva insussistenza del credito e si stabilisce il mantenimento dei residui attivi comprovati dalla sussistenza di titoli idonei ad una valutazione di esigibilità delle somme accertate (all'eliminazione di residui attivi del titolo I e del titolo III corrisponde una contestuale riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità);
- b) Entrate derivanti da trasferimenti correnti o in conto capitale (titolo II e IV): si provvede all'eliminazione dei residui attivi per i quali si è verificata:
 - la chiusura delle rendicontazioni presentate in merito ai progetti finanziati con conseguente:
 - ✓ copertura con fondi propri delle spese effettuate e non ritenute ammissibili;
 - ✓ recupero dalla quota vincolata dell'Avanzo di Amministrazione dei finanziamenti concessi e non ristorati, nelle more di una eventuale futura ricognizione delle reciproche obbligazioni con gli organi trasferenti;
 - la contestuale eliminazione delle spese finanziate in caso di mancata realizzazione del finanziamento iscritto in bilancio;

- 4) Economie di spesa

- a) Cancellazione di tutti i residui passivi di spesa corrente (titolo I) corrispondenti ad impegni assunti in esercizi pregressi ma privi di documentazione che ne consentano la conservazione, basandosi sul presupposto che il ciclo di pagamento della spesa corrente debba concludersi entro l'arco

temporale di un anno; la presenza di impegni contabili assunti nei confronti di soggetti determinati non è prova di prestazione effettuata in mancanza di atti successivi che ne dimostrino l'affidamento della stessa per una temporalità superiore all'anno; inoltre la mancanza di fatture presentate dai presunti creditori è ulteriore prova di attività mai realizzate. In ogni caso è inserita nella quota accantonata dell'avanzo di amministrazione una somma destinata a finanziare l'eventuale reiscrizione di somme eliminate, qualora emergessero le fattispecie sopra evidenziate ad oggi non individuate;

- b) Cancellazione di tutti i residui passivi in conto capitale derivanti da impegni spesa non in linea con i punti 5.3 e 5.4 del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato 4.2 al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118).

5) Partite di giro e servizi conto terzi

Si conservano i relativi residui laddove se ne individuano i presupposti; in riferimento ai depositi cauzionali anzitempo versati e ad eventuali altre somme imputate per le quali non è stato rivendicato il pagamento, si decide il recupero a bilancio dei corrispondenti impegni contabili assunti nell'esercizio finanziario 2015, mediante emissione, entro il 31 dicembre 2025, di mandati di pagamento con contestuale reversale di incasso sul titolo III delle entrate.

Dato atto:

- che è stata effettuata la ricognizione dei residui attivi e passivi provenienti dai pregressi esercizi finanziari, nonché degli accertamenti e degli impegni imputati alla gestione di competenza 2024;
- che, in presenza di residui passivi eliminati finanziati con entrate vincolate, è stata operata l'eliminazione dei correlati residui attivi;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- l'art. 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 in materia di funzioni dei dirigenti;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 recante "*Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*", in particolare i Principi contabili generali, il Principio contabile applicato della programmazione (Allegato 4.1) e il Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato 4.2);
- il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 recante "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 118/2011*";
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 39 del 18 aprile 2024 e modificato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 74 del 21 giugno 2024;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, adottato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 342 del 30 dicembre 2010, modificato e integrato, da ultimo, con Provvedimento Presidenziale n. 1 del 28 ottobre 2014 e con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 153 del 16 ottobre 2015;
- il decreto Presidenziale n. 78 del 30 dicembre 2024 recante il conferimento, tra gli altri, della dirigenza del Settore 1. Amministrativo e Programmazione Strategica;
- il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza relativo al triennio 2025/2027, aggiornamento 2025, approvato con Provvedimento Presidenziale n. 9 del 16 gennaio 2025;
- il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025/2027 approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 131 del 23 dicembre 2024;
- il Bilancio di Previsione 2025/2027 approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 132 del 23 dicembre 2024;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027, approvato con Provvedimento Presidenziale n. 29 del 13 febbraio 2025;

Atteso:

- che il presente atto è conforme alle norme sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato e integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 di recepimento del Regolamento (UE) 2016/679, giacché si rileva il rispetto del principio di “*minimizzazione dei dati*” (cfr. art. 5, par. 1, lett. c) del Regolamento (UE) 2016/679) secondo cui oggetto del trattamento debbono essere solo i dati personali “*adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alla finalità per le quali sono trattati*”;
- che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-*bis* del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

per le causali in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte

- di approvare l'esito dell'attività di revisione dei residui al 31 dicembre 2024 afferenti al Settore 1. Amministrativo e Programmazione Strategica, riepilogata nei prospetti elaborati per Centro di Responsabilità agli atti di ciascun Servizio;
- di dare atto che la gestione di competenza è stata revisionata alla luce dei cronoprogrammi aggiornati e le relative risultanze confluiscono nei residui conservati al 31 dicembre 2024;
- di demandare al Settore 2. Economico Finanziario gli adempimenti ulteriori e conseguenti.